

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 14 del 16/01/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE  
TRA MANGANO SALVATORE ED IL COMUNE DI SAN FRATELLO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno SEI..... del mese di GENNAIO..... alle ore 12,30..... nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Fulia dr. Francesco</i>	<i>Sindaco- Presidente</i>	X	
<i>Carrocetto dr. Ciro</i>	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	X	
<i>Salanitro avv. Luigi</i>	<i>Assessore</i>		X
<i>Foti Benedetto</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Baldanza Alessandra</i>	<i>Assessore</i>		X

Presiede Il Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa

Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.  
n. 194..... del 26/10/2017..... Registro Generale

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA MANGANO SALVATORE ED IL COMUNE DI SAN FRATELLO.**

**Premesso che** con Sentenza Penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 1813/2001 del 05/11/2001, a seguito procedimento penale a carico di Manasseri Benedetto +202, il sig. Mangano Salvatore veniva condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore del Comune di San Fratello, parte civile costituita .

**Che** il sig. Mangano presentava istanza di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Messina, che rigettava con ordinanza n. 782/2016, poiché "l'istante non ha ancora soddisfatto l'obbligo risarcitorio".

**Che** lo Studio Legale Starvaggi, nell'interesse del sig. Mangano, trasmetteva con istanza del 20/02/2017 proposta di definizione transattiva, acquisita al protocollo di questo Ente in data 21/02/2017 al n. 1325 , reiterata in data 28/06/2017 prot. n. 5497, con la quale " Il Comune di San Fratello rinuncia ex art. 1311 c. 1 c. c., alla solidarietà passiva in favore del pagamento della somma di € 500,00 a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa....", .

Che con nota del 17/10/2017, prot. n. 9049 è stato richiesto al Revisore dei Conti dott. Alfonso Munda, parere di competenza in merito alla sopra citata proposta di definizione transattiva.

**Che** il revisore dei Conti con verbale n. 5 del 23/10/2017, acquisito al protocollo di questo Comune in pari data al n. 9213, " Considerata ..... in particolare la circostanza dell'intervenuta prescrizione del credito e quindi considerando tale atto economicamente conveniente per l'Ente " esprime parere favorevole alla proposta di transazione,

**Visto** lo schema di Scrittura Privata di Transazione, composto da numero 5 articoli, finalizzato a definire i rapporti giuridici tra il sig. Mangano ed il Comune di San Fratello.

**Ritenuto** opportuno, pertanto, approvare lo schema di Scrittura Privata di Transazione tra Comune di San Fratello ed il sig. Mangano Salvatore.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. n. 48/1991;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

Per quanto specificato in premessa

**Di Approvare** lo schema di Scrittura Privata di Transazione, composto da numero 5 articoli, finalizzato a definire i rapporti giuridici tra il Comune di San Fratello ed il sig. Mangano Salvatore, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

**Di Dare mandato** al Responsabile dell'Area Amministrativa di sottoscrivere la suddetta Scrittura Privata di Transazione.

**Di dare atto che**, per effetto della predetta transazione, sarà introitata nel bilancio dell'Ente la somma di euro 500,00, giusta assegno circolare citato in narrativa, che troverà allocazione al capitolo 316 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in corso di formazione.

Il Responsabile del Procedimento

Salvo Maria Teresa

Il Proponente

Salvo

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.

Data 26-10-2017

IL RESPONSABILE

Salvino Maria Tenna

\*\*\*\*\*

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : favorevole.

Data 26-10-2017

IL RESPONSABILE

Rubano Antonino

\*\*\*\*\*

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € \_\_\_\_\_ al codice \_\_\_\_\_ al capitolo \_\_\_\_\_ / Impegno n. \_\_\_\_\_ del bilancio anno \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;  
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

L'Assessore Anziano



Il Segretario Comunale



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il \_\_\_\_\_, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_.

L'Addetto

Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 16/01/2019 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale





REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Penale, composta dai Sigg. Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE GATBARDRO - Presidente
- Dott. ROSAUA GAETA - Consigliere
- Dott. MARILENA SCANU - Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza /udienza in camera di consiglio dal Consigliere Dott. G. GATBARDRO

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale Dott. D. CAPUZZI, gli appellanti ed i difensori di fiducia e di Ufficio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale

**contro**

MANGANO SALVATORE nato a: NASO il: 19-03-61  
 Residente in: VIA MANCINI 23, CAPO D'ORLANDO  
 Storico Posizione Giuridica: ARRESTATO 01-10-93; SCARCERATO 05-10-93; - ASSENTE CONTUMACE

**IMPUTATO**

Imputato di: art 110-319 c.p., per avere in concorso con Manasseri Benedetto, Oriti Cirino, Bordonaro Giovanni, per i quali si procede separatamente, questi ultimi nella qualità di pubblici amministratori, accettato dall'imprenditore Mangano Salvatore che doveva aggiudicarsi i lavori per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, mercè atti contrari ai doveri d'ufficio, così come indicati nei capi che precedono, la promessa poi seguita dalla effettiva dazione della somma di lire 5000.000. in San Fratello nel 1988.

N° 2001/1813 Reg. Sent.

SEDE RINVIO

N° 2000/762 Reg. Gen.

N° 1995/291 Reg. Gen.

Notizie di reato

SENTENZA

in data 05.11.2001

Deposita in cancelleria

il 08.11.2001

Il Collaboratore di Cancelleria

PELLIÈRE (B3)  
 (Maddaleni)

Fatto avviso deposito sentenza

Il Collaboratore di Cancelleria

Il Collaboratore di Cancelleria

Addi .....

Estratti esecutivi .....

Questura

Mod. ISTAT M 315

Art. .... Camp. pen.

Addi .....

redatt. .... sched. .... Casellario.

e com. elettorale. ....

Il Collaboratore di Cancelleria

### Appellante l'imputato

avverso la sentenza dal TRIBUNALE di PATTI emessa in data 07-04-97 che visti gli artt 533-535 c.p.p., dichiara Mangano Salvatore colpevole del reato ascrittogli alla lett 15 e) della rubrica, in esso ritenuti assorbiti quelli contestati alle lett. 15 a) e 15 b), nonché dei reati alle lett 15 d) e 16 e), in tale reato ritenuti assorbiti quelli di cui alle lett. 16 a) e 16 b), ed ancora del reato di cui alla lett. 16 d) e lo condanna, ritenuta la continuazione tra gli stessi alla pena di anni 3 (TRE) e mesi 6 (SEI) di reclusione. Condanna Mangano al pagamento in solido delle spese processuali e della propria custodia cautelare. Dichiaro gli imputati sopra indicati incapaci di contrarre con la P.A. per la durata di anni 2, nonché interdetto dai pubblici uffici per anni cinque. Lo condanna inoltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, Comune di San Fratello, nonché alla rifusione delle spese processuali che si liquidano per ognuno nella misura di lire 3.815.000.

**14.06.99** La Corte d'Appello di Messina visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa in data 7.4.97 dal Tribunale di Patti, ridetermina la pena nei confronti di Mangano Salvatore in ordine ai reati di cui ai capi 15d), 15e), 16d), 16e) in quella complessiva di anni 2 (DUE) e mesi 8 (OTTO) di reclusione. Revoca la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Condanna Mangano in solido con gli altri imputati al pagamento in favore della parte civile, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessive lire 6.220.000.

**05.07.2000** La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di Mangano Salvatore limitatamente al reato di cui al capo 15 e) e RINVIA alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Rigetta nel resto.

In sede esecutiva si potrà provvedere ad eventuali provvedimenti in ordine all'applicazione del condono e alla sospensione condizionale della pena concessa per altra condanna.

P. Q. M.

Visti gli art. 623, 624, 605 C.P.P., pronunciando su rinvio della Cassazione, in parziale riforma della sentenza 7.4.1997 del Tribunale di Patti, appellata da Mangano Salvatore, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato a lui ascritto alla lett. 15e della imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Conferma nel resto, determinando la pena complessiva a lui inflitta in anni 2 e mesi 4 di reclusione.

Reggio Cal. 5.11. 2001

IL PRESIDENTE EST.

Corte di Appello di Reggio Calabria

Depositata in Cancelleria il 08-11-2001



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
IL CANCELLIERE (B3)  
(Annunziata Modafferi)

In data 08-01-02 notificato estratto sentenza  
all'imputato contumace

DIVENUTA ESECUTIVA IL 08-02-02

Reggio Calabria, il 15-02-02

Il Cancelliere O 1  
(Dot. ssa Patrizia Rizzuto)

E' estratto e consegnato che si  
rilascia

Reggio Cal. il 28 FEB. 2002

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
CANCELLIERE / B3  
- Niceforo Antonella Maria -

# STUDIO LEGALE STARVAGGI

Civile - Penale - Amministrativo

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Michele Amari n. 3/E. (98076) S. Agata M. Ilo (Me), tel. 0941/701236, fax 0941704554, email. [nancy.starvaggi@alice.it](mailto:nancy.starvaggi@alice.it)

Spet.le Comune di San Fratello

In persona del Sindaco pro tempore

all'indirizzo pec

[comunesanfratello@pec.it](mailto:comunesanfratello@pec.it)

5494  
Sind - Sol

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MANASSERI BENEDETTO + 202 – SENTENZA PENALE DELLA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA N. 1813/2001 DEL 05.11.2001 – ISTANZA DI RIABILITAZIONE – PROPOSTA TRANSATTIVA – ISTANZA EX L. 241/90 DEL 20/02/2017 – SOLLECITO**

Nell'interesse del Signor. Mangano Salvatore, nato a Naso il 19/03/1961, residente in Capo d'Orlando, via Piave 134/B, che me ne ha espressamente conferito mandato, la presente per rappresentare e chiedere quanto segue

## PREMESSO

- che il Signor Mangano, in ragione ed a seguito della condanna riportata con la sentenza sopra emarginata, ha presentato domanda di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza di Messina, e nelle more Codesto Ente non ha provveduto, nonostante sollecitazione di Codesto Procuratore, a far pervenire la documentazione liberatoria del pagamento, e pertanto la richiesta *de quo* con ordinanza n. 782/16 del 06/07/2016 veniva rigettata poiché *“l'istante non ha ancora soddisfatto l'obbligo risarcitorio”*;
- che con la Sentenza di primo grado, quanto alle statuizioni sul risarcimento del danno nei confronti della parte civile, si disponeva la condanna *“al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita”*;
- che, con Nota del 10/12/2014 si richiedeva a Codest Spett.le Comune documentazione liberatoria necessaria al fine dell'accoglimento della istanza di riabilitazione;
- con lettera del 09/01/2014 (prot. n. 124) il responsabile dell'area amministrativa, Dott.ssa Maria Teresa Salerno, dichiarava che *“questa Amministrazione non è in grado di riscontrare l'avvenuto pagamento ... del risarcimento dei danni dovuti a questo Comune”*;
- che con istanza del 20/02/2017, formulata anche ex l. 241/90, si formulava proposta di definizione transattiva, senza riconoscimento di alcun diritto, nei seguenti termini: *“Il Comune di San Fratello rinuncia ex articolo 1311 comma 1 c.c. alla solidarietà passiva in favore del solo Sign. Salvatore Mangano, conservando l'azione in solido contro gli altri imputati, a fronte del pagamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00 euro) a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa, rilasciando, contestualmente al pagamento nelle mani del Sindaco ovvero di altro funzionario da Lui delegato, quietanza con la quale il predetto Ente, in persona del Sindaco pro tempore, dichiara che alla data dell'avvenuto pagamento “il Sign. Salvatore Mangano, nato a Naso il 19/03/1961, residente in Capo d'Orlando (ME), in via Piave 134/B, ha integralmente soddisfatto qualsiasi obbligazione, anche di natura risarcitoria, di cui al procedimento*

*penale definito con sentenza penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 1813/2001 del 05.11.2001, nei confronti del Comune di San Fratello";*

- che, nonostante sia abbondantemente decorso il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento, nessun pronunciamento è seguito da parte di Codesto Spett.le Ente;
- che tale immotivato ritardo e silenzio si appalesano come illegittimi e fonte di gravi danni per l'istante, il quale si trova in una situazione di stallo e costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti

#### RITENUTO

- che al pagamento di tale risarcimento, che con il presente atto non si riconosce in ragione di quanto appresso, il Sig. Magano sarebbe stato obbligato in solido con altri 202 imputati, e pertanto la relativa quota parziaria sarebbe stata certamente una cifra economicamente poco significativa;
- che già in data 20/11/2001 il sign. Mangano ha provveduto al pagamento delle spese di giustizia a favore del Comune di San Fratello, cui è seguita emissione di regolari fatture del 03.12.2001, attestanti il pagamento da parte dell'Avv. Claudio Calabro, il quale avvocato su Vostra richiesta contattato per le vie brevi non ha fornito elementi risolutivi della questione;
- che, ad ogni modo, in ragione del notevole decorso del tempo dalla sentenza sopra epigrafata, la pretesa al risarcimento dei danni prefati risulta abbondantemente prescritta ex art. 2947 c.c. 3° comma c.c.;
- che il Sign. Mangano ha interesse e diritto alla concessione della riabilitazione ed al riconoscimento della maturazione delle condizioni prescritte dall'art. 179 c.p., anche in ragione delle implicazioni in materia di libertà personale che la medesima comporta;

\* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, con la presente, senza riconoscimento nel merito di alcun diritto, si reitera l'istanza del 20/02/2017 assegnando il termine di giorni 7 dal ricevimento della presente per le determinazioni di Vostra competenza, risultando ormai improcrastinabile l'esigenza del mio Assistito di riacquistare a pieno la libertà personale che attualmente risulta compressa ed avendo la necessità di conoscere le determinazioni di Codesto Comune in ordine a quanto richiesto al fine di intraprendere le azioni opportuni.

In subordine, in caso di mancata accettazione della superiore proposta transattiva, si chiede di conoscere motivazioni in ordine alla mancata accettazione, nonché le determinazioni che l'Ente ritiene adottare al fine di addivenire ad una definizione dei rapporti tra le parti che permetta al mio Assistito di ottenere la chiesta dichiarazione liberatoria da parte del Comune attestante "di non avere nulla a pretendere dal Sig. Mangano Salvatore in virtù della Sentenza specificata in oggetto", condizione necessaria per ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art. 683 c.p.c..


Con espresso avvertimento che in mancanza di un Vostro sollecito riscontro si sarà costretti ad adire le vie legali al fine di tutelare la posizione giuridica del mio Assistito, con aggravio di spese e compensi a Vostro carico.

La presente viene comunicata anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i.

Distinti saluti.

Sant'Agata Militello, 27/06/2017

Avv. Nunziatina Starvaggi



Da "avv.nancystarvaggi" <avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it>  
A "Comune di San Fratello" <comunesanfratello@pec.it>  
Data martedì 27 giugno 2017 - 12:44

**ISTANZA EX 241/90 - RIABILITAZIONE MANGANO SALVATORE - COM. S.FRATELLO**

---

**Allegato(i)**

ISTANZA 241-90.pdf (71 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A "comunesanfratello@pec.it" <comunesanfratello@pec.it>  
Data venerdì 7 luglio 2017 - 12:29

**CONSEGNA: Procedimento penale**

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 07/07/2017 alle ore 12:29:43 (+0200) il messaggio  
"Procedimento penale" proveniente da "comunesanfratello@pec.it"  
ed indirizzato a "ferdinandocroce@pec.giuffre.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec285.20170707122941.32477.02.2.64@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

daticert.xml (861 bytes)  
postacert.eml (1635 Kb)  
smime.p7s (4 Kb)

Da "sindaco@comunedisnfratello.it" <sindaco@comunedisnfratello.it>  
A "pinacammareri21@gmail.com" <pinacammareri21@gmail.com>  
Data lunedì 23 ottobre 2017 - 12:55

**Parere sulla Transazione**

---

**Allegato(i)**

Parere sulla transazione.pdf (826 Kb)


Da "alfonso munda" <alfonso.munda@pec.odcecragusa.it>  
A "comunesanfratello@pec.it" <comunesanfratello@pec.it>  
Data lunedì 23 ottobre 2017 - 12:18

**Trasmissione parere**

---

**Allegato(i)**

parere sul transazione.pdf (436 Kb)



*Sobono / Sindaco*

**COMUNE DI SAN FRATELLO ( ME )**

**Verbale n. 5 del 23/10/2017**

**Oggetto: parere del revisore unico dei conti sulla proposta di transazione tra il Sig. Mangano Salvatore e il Comune di San Fratello.**

**Il sottoscritto Dott. Alfonso Munda, quale revisore unico del Comune di San Fratello, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 14/02/2017 e nota prot. 1341 del 21/02/2017:**

**premesse**

**- che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo al Revisore dei Conti prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di debiti fuori bilancio e transazioni ma solo nel caso in cui costituiscano atto di un procedimento che deve concludersi con una delibera del Consiglio;**

**- che, tuttavia, la Corte dei Conti con deliberazione n. 129/2017/VSGO, ritiene utile chiedere un parere all'Organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio, laddove siano di particolare rilievo o di notevole entità;**

**Vista**

**- La scrittura privata di transazione tra il Sig. Mangano Salvatore e il Comune di San Fratello;**

**Considerate le valutazioni espresse nella scrittura transattiva da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, in particolare la circostanza dell'intervenuta prescrizione del credito e quindi considerando tale atto " economicamente conveniente " per l'Ente,**

**ESPRIME**

Limitatamente alle proprie competenze **PARERE FAVOREVOLE** alla  
proposta di transazione indicata in oggetto.

**IL REVISORE UNICO**

**Dott. Alfonso Munda**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Alfonso Munda', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the beginning and a vertical stroke at the end.

## SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA

- **IL COMUNE DI SAN FRATELLO**, C.F. 84000410831, in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Salerno Maria Teresa, nata a S.Agata Militello il 19/09/1955, C.F. SLRMTR55P591199D

**E**

- il Sign.**MANGANO SALVATORE**, nato a Naso il 19/03/1961, residente in Capo d'Orlando, via Piave 134/B, C.F. MNGS VT61C19F848B

### PREMESSO CHE

- nel procedimento penale a carico di Manasseri Benedetto + 202, definito con sentenza penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 1813/2001 del 05.11.2001, il Signor Mangano è stato condannato quanto alle statuizioni sul risarcimento del danno nei confronti della parte civile "*al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita*

- che, con nota del 10/12/2014 si richiedeva a Codesto Spett.le Comune documentazione liberatoria necessaria al fine dell'accoglimento della istanza di riabilitazione medio tempore presentata dal Sign. Salvatore Mangano;

- con lettera del 09/01/2014 (prot. n. 124) il responsabile dell'area amministrativa, Dott.ssa Maria Teresa Salerno, dichiarava che "*questa Amministrazione non è in grado di riscontrare l'avvenuto pagamento ... del risarcimento dei danni dovuti a questo Comune*

- Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza n. 782/16 del 06/07/2016, poiché "*l'istante non ha ancora soddisfatto l'obbligo risarcitorio*" rigettava la detta istanza di riabilitazione in considerazione del fatto che nelle more codesto Ente non ha provveduto a far pervenire la documentazione liberatoria del relativo pagamento;

- che con istanza del 20/02/2017, reiterata in data 01/06/2017, il sig. Mangano formulava proposta di definizione transattiva nei medesimi termini oggetto della presente scrittura privata;

- che, per le vie brevi, in data 11/07/2017, il Comune di San Fratello comunicava l'intenzione di addivenire all'accettazione della proposta transattiva nei termini concordati tra le parti;

### RITENUTO

- che alla eventuale condanna al risarcimento che sarebbe derivata in sede civile il Sig. Mangano sarebbe stato obbligato in solido con altri 202 imputati, e pertanto la relativa quota parziaria sarebbe stata certamente una cifra economicamente poco significativa;

- che il sig. Mangano ha provveduto al pagamento delle spese di giustizia, come si evince dalla documentazione agli atti dell'Ente;
- che in ragione del notevole decorso del tempo dalla sentenza sopra epigrafata, la pretesa al risarcimento dei danni prefati da parte del Comune di San Fratello risulterebbe prescritta ex art. 2947 c.c. 3° comma c.c. e, pertanto, dalla sottoscrizione della seguente transazione il Comune di San Fratello ne ritrarrebbe un'entrata patrimoniale altrimenti non realizzabile;
- che la somma che il Sig. Mangano intende corrispondere possa ritenersi economicamente vantaggiosa per l'Ente in ragione della circostanza dell'intervenuta prescrizione del credito;
- che il Sig. Mangano ha interesse e diritto alla concessione della riabilitazione ed al riconoscimento della maturazione delle condizioni prescritte dall'art. 179 c.p., anche in ragione delle implicazioni in materia di libertà personale che la medesima comporta;
- che inoltre il Comune di San Fratello in caso di mancata accettazione della proposta transattiva formulata dal sig. Mangano dovrebbe affrontare il minacciato contenzioso (azione di accertamento negativo del credito nei confronti del detto Ente), da cui risulterebbe certamente soccombente, in considerazione della rilevata prescrizione del credito, con conseguente aggravio di spese sia per il conferimento di incarico legale per resistere all'azione, sia per le spese dovute per la soccombenza ex artt. 92 ss c.p.c.

\* \*

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, con la presente **IL COMUNE DI SAN FRATELLO**, in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Salerno Maria Teresa, ed il Sig. **MANGANO SALVATORE**, di seguito denominati congiuntamente "**LE PARTI**"

**STIPULANO E CONVENGONO quanto segue**

**Art. 1**

Le sezioni "premesse che" e "ritenuto" della presente scrittura privata fanno parte integrante della presente transazione, e devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte;

**Art. 2**

Il **COMUNE DI SAN FRATELLO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rinuncia ex articolo 1311 comma 1 c.c. alla solidarietà passiva in favore del solo Sig. Salvatore Mangano, conservando azione in solido contro gli altri imputati del procedimento sopra epigrafato, a fronte del pagamento mediante assegno circolare n. 01307837-05 (che si allega in copia alla presente),

emesso in favore del Comune di San Fratello in persona del legale rappresentante pro tempore, da Banca Carige filiale di Capo D'Orlando il 11/07/2017 della somma di euro 500,00 (cinquecento/00 euro) a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa relativa a tutte le conseguenze risarcitorie ed a tutte le relative implicazioni civilistiche nei suoi confronti derivanti dal procedimento penale a carico di Manasseri Benedetto + 202, definito con sentenza penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 1813/2001 del 05.11.2001;

**Art. 3**

A fronte del documentato pagamento delle spese legali, ai fini della presente transazione il Comune di San Fratello, in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa, dichiara altresì ad ogni effetto di legge che “ *il Sig. Salvatore Mangano, nato a Naso il 19/03/1961, residente in Capo d'Orlando (ME), in via Piave 134/B, ha pagato le spese di giustizia, con Cpa ed Iva al legale dell'Ente, il quale ha provveduto a detrarre dalle parcelle che ha incassato;*

**Art. 4**

Le Parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere per tutti i fatti oggetto della presente transazione;

**Art. 5**

La presente scrittura privata consta di tre pagine e viene redatta in due copie originali, ognuna delle quali sarà trattenuta da ciascuna Parte.

**L.C.S.**

San Fratello, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
del Comune di San Fratello  
Dott.ssa Maria Teresa Salerno

Sig. Salvatore Mangano